Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 118 – 22 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **RISCOSSIONE**

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO / CONTROLLO / PROCEDIMENTI TRIBUTARI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Artt. 67, 68, 83 e 103, DL n. 18/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 3.4.2020, n. 8/E**
- **Informative SEAC 19.3.2020, n. 85 e 30.3.2020, n. 97**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel c.d. "Decreto Cura Italia", ha fornito precisazioni sulla sospensione dei termini:

- *dall'8.3 al 31.5.2020 relativamente all'attività di accertamento, liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;*
- *dal 9.3 al 15.4.2020 (prorogato all'11.5.2020 dal c.d. "Decreto Liquidità") relativi ai procedimenti tributari.*

È inoltre stato chiarito l'ambito applicativo della proroga di 2 anni dell'attività di accertamento a favore degli Uffici.

A tal proposito va evidenziato che in sede di conversione del "Decreto Cura Italia" è stato approvato un emendamento a seguito del quale viene meno tale ultima disposizione e pertanto gli Uffici non dispongono di ulteriori 2 anni per l'accertamento.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", prevede agli artt. 67, 68 e 83 la sospensione dei termini relativi all'attività di controllo, liquidazione, ecc. degli Enti impositori, dei termini di versamento delle somme riferite a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi e altri atti specificatamente individuati e delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "stralcio e saldo", nonché dei termini relativi alla giustizia tributaria.

Inoltre, con l'art. 103 è stata disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti della stessa sugli atti amministrativi in scadenza.

Art. 67	Sospensione dei termini, nel periodo **8.3 - 31.5.2020**, relativi alle attività di **liquidazione**, **controllo**, **accertamento**, **riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici. È prevista l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 che prevede: • la **proroga di 2 anni** (al 31.12.2022) **dei termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli Uffici; • la **sospensione della notifica delle cartelle di pagamento** da parte dell'Agente della riscossione.
Art. 68	• Sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo **8.3 - 31.5.2020** delle somme derivanti da: – **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione; – **avvisi di accertamento** / avvisi di addebito INPS **esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; – atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; – atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/10; – atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. Il versamento va effettuato in unica soluzione **entro il 30.6.2020**. Per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "**zona rossa**" **di prima istituzione** (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), opera la sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento ed accertamento esecutivi **scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020**. Tali versamenti vanno effettuati in unica soluzione **entro 30.4.2020**. È altresì disposta: – la **proroga di 2 anni** (al 31.12.2022) **dei termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli Uffici; – la **sospensione della notifica delle cartelle di pagamento** da parte dell'Agente della riscossione; • differimento all'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli", nonchè del c.d. "stralcio e saldo" rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Art. 83	Sospensione, per il **periodo 9.3 - 15.4.2020**, dei **termini processuali** per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali. Come precisato dal comma 21 "*le disposizioni ... in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle* **commissioni tributarie**". NB Per effetto di quanto stabilito dall'art. 36, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", la sospensione opera per il **periodo 9.3 - 11.5.2020**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Art. 103	• Ai fini del computo dei termini ordinatori / perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte / d'Ufficio, pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e il 15.4.2020 (prorogato al 15.5.2020 dall'art. 37 del citato DL n. 23/2020); • le PA "*adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*"; • è prorogata al 15.6.2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo 31.1 - 15.4.2020.

Con riguardo a tali previsioni l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Circolare 3.4.2020, n. 8/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti. Di seguito, dopo aver commentato le precisazioni di maggior interesse, si riportano le risposte dell'Agenzia.

Merita rammentare che la sospensione disposta dal citato art. 68 è stata esaminata da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'ambito delle FAQ 19.3.2020 (Informativa SEAC 30.3.2020, n. 97).

PROROGA TERMINI PRESCRIZIONE / DECADENZA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Relativamente all'applicazione, prevista dal comma 4 dell'art. 67, della proroga di 2 anni (ossia al 31.12.2022) disposta dall'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici nei confronti dei soggetti per i quali opera "*la sospensione degli adempimenti e versamenti*" a causa di eventi eccezionali, nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia individua, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti interessati da tale previsione:

- notifica degli **atti di accertamento / rettifica ai fini IRPEF / IRES / IVA relativi** al periodo d'imposta **2015** (in caso di presentazione della dichiarazione) ovvero **2014** (in caso di dichiarazione omessa) in scadenza il 31.12.2020. Per tali atti, infatti, in assenza della proroga al 31.12.2022

  "*eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione degli eventuali piani di rateazione)";*

- attività di **rettifica / liquidazione ai fini dell'imposta di registro** il cui termine di decadenza ai fini della notifica del relativo atto intervenga il 26.6.2020. Tale termine è prorogato al 31.12.2022.

Merita evidenziare che la previsione in esame contenuta nel comma 2 del citato art. 12, a seguito dell'approvazione di uno **specifico emendamento in sede di conversione** del DL n. 18/2020, non è più richiamata all'interno del comma 4 del citato art. 67 e pertanto **viene meno la proroga di 2 anni** dell'attività di accertamento a favore degli Uffici.

NB La proroga dei termini di prescrizione e decadenza **non riguarda lo slittamento dei versamenti dal 16.3 al 20.3.2020** disposta dall'art. 60, DL n. 18/2020 (prorogato al 16.4.2020 dall'art. 21, DL n. 23/2020), considerato che la stessa rappresenta non una "sospensione" bensì un differimento.

IMPOSTE CON DECADENZA INFRANNUALE DELL'ACCERTAMENTO

La proroga disposta dal citato art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 riguarda le attività degli Uffici "*che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni per i quali si verifica la sospensione"* e opera "*fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*".

La stessa è applicabile anche alle attività per le quali è prevista una **decadenza infrannuale**, come, ad esempio, nell'accertamento di un maggior valore ai fini dell'**imposta di registro** / **imposte ipocatastali**.

SOSPENSIONI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

La sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici è **applicabile anche ai fini dell'imposta**

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

di registro con riguardo:

- agli **avvisi di liquidazione** connessi a controlli formali sulla **spettanza di agevolazioni** rientranti nella procedura c.d. "Campione Unico", quali, ad esempio, agevolazioni "prima casa", per la piccola proprietà contadina, per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), per l'assegnazione di alloggi a soci di cooperative edilizie;
- all'attività di controllo della:
  - della **corretta liquidazione degli atti registrati** (in forma pubblica / privata);
  - della congruità / tempestività dei **versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione**.

NB **Non** beneficia della **sospensione** di cui all'art. 62, DL n. 18/2020 il versamento di quanto "richiesto" con gli avvisi di liquidazione già notificati per i quali il **termine di pagamento non è collegato a quello di proposizione del ricorso** (ciò interessa il pagamento richiesto / dovuto a seguito delle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** emessi a seguito di liquidazione automatica / controllo formale delle dichiarazioni).

ACCERTAMENTO CON ADESIONE / ACQUIESCENZA / DEFINIZIONE ATTI DI CONTESTAZIONE

Relativamente all'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l'Agenzia conferma l'orientamento già espresso nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E e pertanto al termine di impugnazione:

- **non è applicabile** la sospensione disposta dal citato art. 67;
- risultano **cumulativamente applicabili**:
  - la disposizione ex art. 83, DL n. 18/2020, ossia la **sospensione** per il periodo **9.3 - 11.5.2020**;
  - l'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97 ossia la **sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
    Sul punto si riporta l'esempio proposto dall'Agenzia nella citata Circolare n. 6/E (tenendo conto della proroga disposta dal DL n. 23/2020 dal 15.4 all'11.5 del termine finale di sospensione).

Esempio

Ad un contribuente è stato notificato un avviso di accertamento il 21.1.2020. L'istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 20.2.2020.

In tal caso il termine per sottoscrivere l'atto di accertamento con adesione scade il 22.8.2020 in quanto:

- al 20.2.2020 sono trascorsi soltanto 30 dei 60 giorni previsti per presentare ricorso;
- a partire dal 20.2.2020 inizia la decorrenza dei 90 giorni di sospensione ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97 a cui si sommano i residui 30 giorni di cui sopra;
- a seguito della sospensione di cui al citato art. 83 (9.3 - 11.5.2020) al 9.3.2020 sono decorsi soltanto 17 dei 90 giorni e i restanti 73 giorni *"unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso"* decorrono a partire dal 12.5.2020.

NB In caso di atto di adesione già sottoscritto, **il versamento della prima / unica rata relativa all'adesione**, **da effettuare entro 20 giorni**, **non** beneficia di alcuna **sospensione**. La sospensione opera esclusivamente per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nella "zona rossa" di prima istituzione (Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto), per i quali tutti i versamenti scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020 sono prorogati al 30.4.2020.

Va infine evidenziato che la **sospensione** ex art. 83 opera con riferimento a **tutti gli istituti definitori** che rinviano ai termini per l'impugnazione dell'atto, quali:

- l'**acquiescenza** ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
- la **definizione degli atti di contestazione** ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97;
- la presentazione delle **istanze IPEA / IPEC** per lo scomputo delle perdite pregresse nel procedimento di accertamento ordinario / di adesione.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

TERMINI DEL CONTENZIOSO

In materia di contenzioso tributario, con riguardo al "rapporto" esistente tra la sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 dei termini "*relativi alle attività di accertamento, riscossione e di contenzioso da parte degli uffici*", disposta dal citato art. 67 e la sospensione dal 9.3 all'11.5.2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e relativi alle Commissioni tributarie, stabilita dal citato art. 83, l'Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame precisa che:

"*l'articolo 67 ... contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini ... fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme «speciali» contenute nel decreto ... quale ad esempio ... l'articolo 83".*

Da ciò discende che è applicabile la sospensione dell'art. 83 (dal 9.3 all'11.5.2020) ai termini processuali, e in particolare:

- alla **notifica del ricorso in primo grado**;
- al termine per la **conclusione del procedimento di mediazione**.

ATTIVITÀ RELATIVE A RIMBORSI / INDAGINI FINANZIARIE / SANZIONI ACCESSORIE

La sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 disposta dall'art. 67 **non esclude tutte le attività degli Uffici**, considerato che, come già chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 6/E, con tale previsione il Legislatore ha inteso disciplinare "*la **sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento***".

Di conseguenza, come evidenziato nella Circolare n. 8/E in esame:

- **prosegue** lo svolgimento dell'**attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi**, compresa la richiesta al contribuente della documentazione "utile" a tal fine;
- nell'ambito delle **indagini finanziarie**, **non sono sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere**, nei confronti degli intermediari finanziari / imprese di investimento, ecc., alla richiesta di dati / notizie / documenti relativi ai rapporti con i clienti ex artt. 32, comma 1, n. 7, DPR n. 600/73 e 51, comma 2, n. 7, DPR n. 633/72.
  Merita comunque evidenziare che gli Uffici devono sospendere le attività di controllo qualora non indifferibili ed urgenti, che comportino spostamenti dei funzionari, ai fini del contenimento del contagio.

Va inoltre considerato che nella sospensione di cui al citato art. 67 rientra anche il procedimento di **sospensione dell'attività** ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (sanzione accessoria) disposta qualora **nel corso di un quinquiennio siano state contestate 4 distinte violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta / scontrino fiscale**. Nel caso in cui l'apposizione del sigillo da parte dell'organo procedente sia già intervenuta, resta ferma la chiusura dell'attività, non trovando in tal caso applicazione le disposizioni in materia di sospensione dei termini e dell'attività degli Uffici.

ATTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La **sospensione** disposta dal citato art. 67 è **applicabile anche al termine per la notifica da parte dell'Ufficio degli atti di irrogazione delle sanzioni** ex artt. 16 e 16-bis, D.Lgs. n. 472/97, fissato rispettivamente entro 1 anno / 6 mesi dalla presentazione, a cura del contribuente, delle deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

Di conseguenza qualora detti termini scadano nel periodo 8.3 - 31.5.2020 gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dall'1.6.2020.

PROCEDURE CONCORSUALI

Le procedure concorsuali, come chiarito dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame, rientrano tra i procedimenti civili per i quali **opera la sospensione** dei termini dal 9.3 all'11.5.2020 prevista dall'art. 83. Di conseguenza risulta prorogato:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- a data successiva all'11.5.2020 il termine per la presentazione della **domanda di insinuazione al passivo** "**tempestiva**", essendo collegato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (30 giorni prima dell'udienza);
- per un numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione, il termine di presentazione della **domanda di insinuazione al passivo** "**tardiva**", essendo collegato al deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo.

L'Agenzia evidenzia comunque che qualora sussista l'esigenza, da parte dell'Ufficio, di compiere un'attività propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale, lo stesso è legittimato a procedere (ad esempio, liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali, notifica di avvisi di accertamento), sia pure "*nel rispetto della tempistica scaturente dallo spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal ... citato articolo 83*".

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prescrizione e decadenza attività Uffici

L'art. 67, comma 4 del Decreto con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli Uffici prevede che si applichi, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui (al comma 2) "*i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*". Al riguardo è utile specificare l'ambito oggettivo di tale previsione, chiarendo espressamente a quali attività e annualità si faccia riferimento.

L'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 è intervenuto sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.

L'articolo stabilisce che, in dette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici che scadono entro il 31.12 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La disposizione in commento opera, inoltre, una complessiva sistematizzazione della disciplina dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi. Pertanto la proroga dei termini di decadenza riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini, come ad esempio quelle disciplinate dall'art. 43, DPR n. 600/73, dall'art. 57, DPR n. 633/72, dall'art. 76, DPR n. 131/86 (Testo unico imposta di registro) e dell'art. 27, D.Lgs. n. 346/90 (Testo unico imposta di successione e donazione). Tra le finalità perseguite dalla norma vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli Uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.

In merito, la Relazione Illustrativa al comma 2 del citato art. 12 chiarisce che: "*l'inserimento del secondo comma risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all'evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica*".

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Quale mero esempio, si rappresenta che, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31.12.2020, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, virtù della proroga al 31.12.2022 prevista dal Decreto.

In assenza di detta proroga, peraltro, eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione degli eventuali piani di rateazione). Infine, sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda l'imposta di registro - tenuto conto della disposizione contenuta nel citato comma 2 del citato art. 12 che prevede che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa agli atti i cui termini per la notifica "*scadono entro il 31 dicembre dell'anno … durante* [il quale] *si verifica la sospensione*" - nel caso in cui la decadenza dell'attività di rettifica e liquidazione intervenga in data 26.12.2020, il termine è prorogato fino al 31.12.2022.

Anche in questo caso la finalità della disposizione è quella di differire gli ordinari termini di decadenza per distribuire in un più ampio lasso di tempo l'attività di notifica dei predetti atti nei confronti dei soggetti interessati dalla crisi.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Rimessione in termini per i versamenti

La proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, si applica anche alle ipotesi contemplate dall'art. 60 del Decreto che, più propriamente, ricadono nella fattispecie di "*rimessione in termini*" e non in quella di una vera a propria sospensione?

L'art. 60 del Decreto prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020.

Come chiarito anche dalla rubrica dell'articolo che prevede la "*Rimessione in termini dei versamenti*", la norma in questione non introduce una sospensione dei termini e, pertanto, non si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015.

Termini di decadenza accertamento ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000

L'Ufficio ha in corso un procedimento ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 per il periodo d'imposta 2014 per una fattispecie già oggetto di accertamento e contenzioso per annualità precedenti.

La società ha dato riscontro in data 14.2.2020 alla richiesta di chiarimenti ex art. 10-bis notificata dall'Ufficio a fine dicembre, quindi, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, prorogato dalla norma, andrebbe a scadere il 14.4.2020, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 67 del Decreto.

A tale riguardo, sorge il dubbio se si debba fare riferimento al comma 1 del citato art. 67, secondo cui *"sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"* - nel qual caso il termine per la notifica dell'atto impositivo, scadrebbe l'8.7.2020 (il termine del 14.4.2020 a cui si aggiungerebbero 85 giorni intercorrenti tra l'8.3 e il 31.5) – oppure se si debba applicare il comma 4 dello stesso articolo che prorogherebbe al 31.12.2022 il termine di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015.

Tenuto conto che sono state impartite istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività di accertamento, fatta eccezione per le attività urgenti ed indifferibili, sarebbe utile conoscere il termine corretto entro cui procedere alla notifica.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Il comma 7 dell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000 dispone che, per gli accertamenti sull'abuso del diritto, a seguito della richiesta di chiarimenti "*tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni*".

Secondo la norma, in sintesi, il termine di decadenza - nei casi in cui i 60 giorni cadano dopo il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo - si individua in quello prorogato di 60 giorni.

Considerato che nel caso prospettato detto termine scade il 14.4.2020, trova applicazione l'art. 67 del Decreto: di conseguenza, sono sospesi sia i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti (fino al 31.5), sia i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31.12 dell'anno durante il quale si verifica la sospensione (fino al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).

Il termine per notificare l'avviso di accertamento scadrà, quindi, il 31.12.2022.

Imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale

L'art. 67 del Decreto prevede, al comma 1, una sospensione dall'8.3 al 31.5 dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. In sostanza vi è una sospensione di 85 giorni dei termini relativi alle attività descritte. Il comma 4 del medesimo articolo del Decreto rinvia, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 in base al quale i termini che scadono entro il 31.12 dell'anno in cui si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Poiché l'art. 62 del Decreto non prevede una sospensione dei versamenti, fatta eccezione per i soggetti aventi domicilio fiscale nei Comuni individuati nell'Allegato 1 al DPCM 1.3.2020, è corretto ritenere che per gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro, ipocatastale e di successione (al di fuori dei casi previsti dall'art. 15, D.Lgs. n. 218/97, peraltro non collegati neppure al termine di proposizione del ricorso – sospeso ai sensi dell'art. 83 del Decreto), rimane fermo il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica senza alcuna forma di sospensione?

Nel caso di soggetto non residente nel territorio dello Stato (come ad esempio un erede non avente domicilio fiscale in Italia tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione), si ritiene operante la sospensione prevista dall'art. 62 del Decreto oppure deve prevalere una interpretazione letterale del dettato normativo?

La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 deve intendersi riferita a tutti gli atti in relazione ai quali è prevista una decadenza dell'azione degli Uffici entro il 31.12 dell'anno della sospensione, ivi inclusi quelli per i quali è prevista una decadenza infrannuale (come ad esempio nel caso degli accertamenti di maggior valore rilevanti ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali, di atti di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni dei soggetti che operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi e per le attività di accertamento relativi all'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61)?

L'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015 ha realizzato una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nell'ipotesi di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Pertanto, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli Uffici che scadono "*entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione*" si applica anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire ad esempio, per l'imposta di registro.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 prevede un trattamento agevolato, ossia la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate, a favore del contribuente che rinunci sia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione sia a formulare istanza di accertamento con adesione, a condizione che paghi le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo in esame ad opera dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 159/2015, tale beneficio si applica agli avvisi di accertamento / rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di successione, come individuati nei chiarimenti forniti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.4.2019, n. 17/E. Per gli atti di liquidazione, non richiamati nella citata Circolare e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione per il versamento in considerazione del fatto che l'art. 62 del Decreto esclude dalla sospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti.

Al riguardo, si precisa che per i soggetti che, alla data del 21.2, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'Allegato 1 al DPCM 1.3.2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'art. 1, DM 24.2.2020, che ha previsto la sospensione dei "*termini dei versamenti e degli adempimenti tributari … scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020*", precisando che gli stessi "*devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*". Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento scadente tra il 21.2 - 31.3.2020, effettuano il relativo versamento entro il 30.4.2020.

Come espressamente previsto dall'art. 62 del Decreto, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, e non anche i soggetti esteri.

Con riferimento alla sospensione dell'attività degli enti impositori di cui all'art. 67 del Decreto, la stessa si applica, come indicato nella risposta riguardante la "*Prescrizione e decadenza attività Uffici"*, anche alle attività di controllo e di accertamento relative all'imposta di registro e ha effetto, come già chiarito con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, anche sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione ai fini delle altre imposte indirette, ai sensi degli artt. da 10 a 13, D.Lgs. n. 218/97.

Registro – avvisi di liquidazione derivanti da controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni campione unico

La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni Campione Unico?

Il controllo formale degli atti agevolati ai fini dell'imposta di registro prevede l'appuramento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni in base alla tipologia di agevolazione fiscale richiesta in sede di stipula di un atto. Ciò premesso, la sospensione dei termini di cui all'art, 67 del Decreto si applica anche agli avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un'attività di controllo.

Registro – avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione

La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo della corretta liquidazione degli atti registrati sia in forma pubblica sia in forma privata e dal controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione?

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 67, comma 1 del Decreto, prevede che "*sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*".

Al riguardo, si ritiene che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli Uffici i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'art. 67 del Decreto. Ciò premesso, si precisa che - per quanto detto nella Risposta relativa alle "*imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale*" - non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrino tra quelli richiamati nella Circolare 29.4.2016, n. 17/E, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

Termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

Si chiede di chiarire se e come operi la disposizione contenuta nell'art. 67 del Decreto con riferimento al termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, anche alla luce della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso disposta dall'art 83.

In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi introdotti dal DL n. 18/2020, si rinvia ai chiarimenti forniti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, 6/E. Il citato documento di prassi ha chiarito che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'art. 83 del Decreto con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso "*si applicano cumulativamente:*

- *sia la sospensione del termine di impugnazione* «*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente*»*, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,*
- *sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto*".

Contenzioso – Rapporto tra i termini previsti dall'art. 67 del Decreto con quelli di cui all'art. 83

I termini di sospensione del contenzioso previsti dall'art. 67 (8.3 – 31.5) come si conciliano con quelli dell'art. 83 (9.3 – 15.4) del Decreto?

In relazione ai termini di sospensione relativi alle attività di controllo degli Uffici, nonché di quelli processuali, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E. In particolare, l'art. 67, comma 1 del Decreto prevede che "*sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*". L'art. 83 dello stesso Decreto, invece, al comma 2 dispone la sospensione dei termini, dal 9.3 al 15.4.2020, del "*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*", specificando al comma 21 che "*le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare*" Inoltre sempre il citato comma 2, dispone con specifico riguardo al contenzioso tributario che la sospensione dei termini, dal 9.3 al 15.4.2020 si applica anche per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e in relazione al termine di cui all'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

In merito, occorre evidenziare che l'art. 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme "speciali" contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l'art. 83 del Decreto.

Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato art. 83, comma 2 del Decreto.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Attività relative ai rimborsi
Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, sono sospese ai sensi dell'art. 67 del Decreto?
Il comma 1 dell'art. 67 del Decreto sospende "*dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*". Come indicato con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli Uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli Uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Indagini finanziarie
Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.
Come chiarito dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E, l'art. 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione 8.3 - 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma "*non sospende, né esclude, le attività degli Uffici*". Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7), DPR n. 600/73 e dell'art. 51, comma 2, n. 7), DPR n. 633/72. Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli Uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

Sanzioni – esecuzione sanzioni accessorie
Le sanzioni accessorie ex art. 12, D.Lgs. n. 471/97, già notificate prima dell'8.3, devono essere portate a esecuzione?
Il comma 1, art. 67 del Decreto sospende "*dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*". Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, tale previsione "*non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente*". Nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, nel corso di un quinquennio, di 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. In proposito va precisato quanto segue. Il comma 2-quater del citato art. 12 dispone che l'esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. Qualora tali attività siano state già svolte, la chiusura resta ferma, non risultando applicabili le disposizioni ed istruzioni operative riferite alla sospensione dei termini e dell'attività degli Uffici.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Atto irrogazione sanzioni - decadenza notifica

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, a pena di decadenza, occorre notificare l'atto di irrogazione entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive. Nel periodo connesso all'emergenza potrebbero spirare i termini di decadenza.

Ci si chiede se anche in questo caso è sospesa la notifica degli atti di irrogazione sanzioni oppure deve considerarsi rientrante in quelle attività indifferibili per cui vanno notificati gli atti.

L'art. 16, D.Lgs. n. 472/97 prevede che l'atto di contestazione, notificato al contribuente ai sensi del comma 1, debba contenere, tra l'altro, "*l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, … ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive …"* (comma 6).

Ove tali deduzioni siano presentate "*l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22*" (comma 7).

L'Ufficio, dunque, con specifico riferimento alle deduzioni presentate dal contribuente deve svolgere un'attività di esame, controllo ed accertamento degli elementi giuridici e materiali (fatti e circostanze addotte) ivi contenuti, al fine di irrogare le conseguenti sanzioni con atto motivato.

Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97).

Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che la fattispecie in esame (notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni ex art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, nonché art. 16-bis, comma 2, dello stesso Decreto che si richiama al precedente) rientri nel disposto dell'art. 67 del Decreto, ai sensi del quale, tra l'altro, "*sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*".

Pertanto, qualora i termini richiamati per la notifica (1 anno dalla presentazione delle deduzioni, ovvero 6 mesi nel caso dell'art. 16-bis spirassero nel periodo 8.3 – 31.5.2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dall'1.6.2020, fermo restando:

- l'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015 (cui l'ultimo comma del richiamato art. 67 del Decreto rinvia): "*i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*";

e

- le indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, laddove si è precisato che la previsione contenuta nell'art. 67, comma 1 del Decreto, "*non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente*".

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Adesione non firmata
Per l'accertamento con adesione non ancora sottoscritto, i termini dei 90 giorni previsti dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 218/97 vengono estesi in virtù della sospensione ex art. 67 del Decreto?
Come chiarito con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'art. 83 del Decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente: • sia la sospensione del termine di impugnazione "*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente*", prevista ordinariamente dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97; • sia la sospensione prevista dall'art. 83 del Decreto.

Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento
In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 218/97 beneficia della sospensione introdotta dal Decreto?
Come già chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (art. 7, D.Lgs. n. 218/97), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto. Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21.2 avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'Allegato 1 al DPCM 1.3.2020; per tali contribuenti, in virtù dell'art. 1, DM 24.2.2020, il versamento di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, scadente tra il 21.2 - 31.3.2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30.4.

Sospensioni ex artt. 67 e 83 del Decreto
Dalla lettura del Decreto si evidenziano due differenti sospensioni inerenti alle attività di accertamento (art. 67, comma 1 e art. 83, comma 2). Quello che sembra riguardare le adesioni in corso pare sia l'art. 83, comma 2 (ultimo periodo) del Decreto, in cui si fa riferimento a un termine di sospensione (9.3 - 15.4.2020) diverso da quello di cui all'art. 67 (8.3 – 31.5), previsto per la notifica del ricorso di primo grado alla CTP. Considerato che dal termine per il ricorso discendono tutti i termini previsti dalla Legge, per l'acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97), la sottoscrizione dell'adesione (Circolare Agenzia Entrate 28.6.2001, n. 65/E - par. 4.2), la definizione delle sole sanzioni (art. 17, D.Lgs. n. 472/97), la specifica sospensione per il procedimento di adesione può godere di tale arco temporale (anziché di quello fino al 31.5 di cui all'art. 67 del Decreto)?
Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, sono stati forniti chiarimenti con riferimento all'applicazione del periodo di sospensione previsto dagli artt. 67 e 83 del Decreto, sia sul decorso del termine per impugnare gli avvisi di accertamento sia sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. In particolare, è stato precisato che in caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni (previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97), sia la sospensione prevista dal citato art. 83 del Decreto (9.3 - 15.4. 2020). Dalle indicazioni fornite dalla citata Circolare n. 6/E si desume, quindi, che la sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l'impugnazione dell'atto (si pensi all'acquiescenza ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA / IPEC).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Procedure concorsuali

La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili si applica anche alle procedure concorsuali? Come si concilia tale previsione con la sospensione dei termini per l'attività degli Uffici che ha una durata più ampia?

Tenuto conto che l'art. 83 del Decreto stabilisce la sospensione dal 9.3 al 15.4.2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (tra i quali rientrano le procedure concorsuali) e penali e, in genere, di tutti i termini procedurali, sono da ritenersi sospesi anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale (come si evince peraltro nella Relazione illustrativa al Decreto) e, pertanto, anche i termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo.

In particolare, il termine per l'insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (trenta giorni prima dell'udienza), viene a slittare per effetto del rinvio d'ufficio di tutte le udienze a data successiva al 15.4.2020, rinvio che viene disposto in modo da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso, come stabilito dal citato art. 83. Relativamente, invece, al termine per l'insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (1 anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.

Con riguardo poi all'art. 67 del medesimo Decreto, che stabilisce la sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 dei termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, si evidenzia che tale previsione non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo svolgimento nel predetto periodo. Ne consegue che, laddove dovesse verificarsi l'esigenza di compiere un'attività propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale nel rispetto della tempistica scaturente dallo spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal già citato art. 83 del medesimo Decreto, gli Uffici sono legittimati a procedere alle relative iniziative propedeutiche all'adempimento (ad esempio, liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali, notifica di avvisi di accertamento).

Sospensione dei termini e invito black list

Con riferimento a un invito relativo al periodo d'imposta 2015 notificato, ex art. 110, comma 1, TUIR, il 13.3.2020, con termine per rispondere fissato all'11.6.2020 (cioè 90 giorni dopo), si applica l'art. 67, comma 1 del Decreto, e in caso affermativo l'Ufficio è tenuto a comunicare al contribuente che ai 90 giorni previsti per tale tipo di invito si sommano ulteriori 85 giorni?

L'art. 67, comma 1 del Decreto prevede che "*sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*". Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E, tale previsione normativa non ha inteso sospendere le attività degli Uffici, bensì solo i termini relativi alle suddette attività (tra cui quelle di accertamento e controllo) "*da parte degli uffici degli enti impositori*". Nell'ambito applicativo della sospensione di cui al citato art. 67 non rientra quindi il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell'art. 110, comma 11, TUIR. A tale adempimento risulta invece applicabile l'art. 62 del Decreto, il quale - oltre a disciplinare la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali con riferimento al mondo dichiarativo / autoliquidativo - al comma 1 prevede anche che "*sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti ... che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020*".

La citata disposizione non introduce una sospensione di termini, ma una sospensione degli adempimenti, i quali andranno effettuati, ai sensi del comma 6 del citato articolo, "*entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni*".

Ciò posto, nonostante l'adempimento di cui all'art. 110, comma 11, TUIR rientri tra quelli per cui è prevista la sospensione disciplinata dal citato art. 62 del Decreto, nel caso prospettato la suddetta sospensione non risulterà applicabile, atteso che la scadenza per l'adempimento viene ipotizzata in una data (11.6.2020) non rientrante nel periodo (compreso tra l'8.3 e il 31.5.2020) indicato nell'art. 62.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Validità delle attestazioni di residenza all'estero

L'attuale stato emergenziale ha comportato per gli intermediari finanziari talune criticità connesse alla raccolta e alla trasmissione di documenti cartacei in originale, come i certificati di residenza rilasciati dalle autorità estere, necessari ai fini dell'applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali.

Per ovviare a tali difficoltà operative, possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del Decreto, con particolare riferimento al comma 2 che proroga fino al 15.6.2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 15.4.2020?

Preliminarmente, preme rilevare che l'applicazione dell'esenzione o delle ritenute ridotte, in ragione della normativa interna di matrice europea o della normativa convenzionale, è una facoltà dell'intermediario che può decidere di avvalersene sotto la propria responsabilità.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha chiarito in più circostanze (a titolo esemplificativo, Risoluzioni 17.7.2006, n. 86; 24.9.2003, n. 183; 24.5.2000, n. 68; 10.6.99, n. 95 e 21.4.2008, n. 167) che i sostituti d'imposta hanno la facoltà, e non l'obbligo, di applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali.

Pertanto, anche laddove il percettore del reddito abbia diritto a un'imposizione più favorevole rispetto a quella ordinaria, il medesimo diritto può essere fatto valere attivando le procedure di rimborso, mentre l'intermediario può legittimamente limitarsi ad applicare la ritenuta piena prevista dalla normativa nazionale.

Ciò premesso, in merito all'art. 103 del Decreto, rubricato "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*", si osserva che la norma riguarda i procedimenti amministrativi e gli atti amministrativi adottati nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Si tratta di una disposizione che si è resa necessaria alla luce della drammatica emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è sviluppata in Italia, al fine di ridurre le attività delle pubbliche amministrazioni alle funzioni essenziali, per contenere la diffusione del contagio.

La norma, quindi, non ha un'applicazione generalizzata ma introduce una deroga connessa alle eccezionali criticità che, in questo momento, si trova ad affrontare il sistema italiano.

Ciò precisato, non si può, tuttavia, ignorare la crescente diffusione del COVID-19 in numerosi Paesi del mondo, che si trovano in uno stato emergenziale analogo a quello italiano in termini di diffusione del virus e di necessità di contenimento dello stesso, mediante l'adozione di misure restrittive assimilabili a quelle recentemente introdotte in Italia.

In tali casi, occorre riconoscere che l'alterazione dell'ordinario funzionamento di tutte le attività, pubbliche e private, nell'ottica di favorire un contenimento dei contagi, può rendere difficoltosi il reperimento e la trasmissione in originale dei certificati di residenza.

In queste circostanze, paragonabili a quella attualmente esistente in Italia, si ritiene che quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto possa trovare applicazione anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere, la cui validità si considera, pertanto, prorogata.

La norma citata, peraltro, fa testualmente riferimento a "tutti i certificati".

Resta inteso che spetta all'intermediario che applica il regime tributario di maggior favore l'onere di verificare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero di reperire la documentazione in esame a causa dello stato emergenziale (anche in termini di diffusione epidemiologica e di intensità delle misure restrittive) esistente nel Paese estero interessato.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Sospensione procedimenti amministrativi – procedimenti di adesione in corso relativi ad accertamenti fiscali già notificati / procedimenti per rilascio di certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali

Nell'ambito applicativo dell'art. 103 del Decreto rientrano anche i procedimenti relativi al rilascio dei certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli Uffici?

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 103 del Decreto (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevede che "*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Il richiamato disposto normativo si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici.

Il citato comma 1, secondo periodo aggiunge tuttavia che "*le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*".

Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Gestione istanze di sospensione legale della riscossione

Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, commi da 537 a 543, Legge n. 228/2012 (c.d. sospensione legale)?

L'art. 67 del Decreto stabilisce la sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 dei termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nell'ambito dell'attività di riscossione rientrano anche gli adempimenti previsti a carico dell'Ente creditore dall'art. 1, commi da 537 a 543, Legge n. 228/2012 e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza devono ritenersi sospesi ai sensi del citato art. 67.

Non si ritiene infatti applicabile alle attività svolte dall'Ente impositore l'art. 103 del Decreto - che disciplina la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.2.2020 o iniziati successivamente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.4.2020 - in quanto, stante la peculiarità della materia impositiva, il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina speciale per le predette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 67 del Decreto.

La sospensione prevista dal predetto art. 103 del Decreto trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il contribuente, ai sensi del comma 538 del citato art. 1, Legge n. 228/2012, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell'Agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dallo stesso.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it